

## TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI

### Linee essenziali

<b>Quando entra in vigore</b>	A decorrere dall'1 gennaio 2013
<b>Quali soggetti e quali immobili riguarda</b>	Chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva
<b>Qual è il presupposto del tributo</b>	Il tributo è istituito a copertura: <ul style="list-style-type: none"><li>- dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni</li><li>- dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni</li></ul>
<b>Come si determina il tributo</b>	<p><i>Componente rifiuti</i></p> <p>La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri che saranno determinati con regolamento ministeriale.</p> <p>Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal d.p.r. 23.3.1998, n. 138.</p> <p><i>Componente servizi</i></p> <p>Alla tariffa determinata come sopra, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, i quali possono, con deliberazione del Consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.</p>
<b>Quando e come si versa</b>	Lo stabiliranno i singoli Comuni.
<b>Altre disposizioni</b>	E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'ambiente di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/'92, la cui misura percentuale è deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo rifiuti e servizi, con esclusione della maggiorazione per i servizi indivisibili.